

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA

### ***Articolo 1 – tabella 1 allegata (Proroghe non onerose di termini in scadenza)***

La disposizione prevede la proroga al 31 marzo 2011 dei termini e dei regimi giuridici di cui alla tabella allegata al decreto. Inoltre al comma 2 prevede altresì la possibilità di un'ulteriore proroga al 31 dicembre 2011 con apposito d.P.C.M.

Tali proroghe non comportano effetti finanziari. Di seguito si riportano le indicazioni in ordine all'assenza di effetti sulle singole proroghe.

#### ***Agenzia Torino 2006 – proroga della attività commissariale***

*Articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*

Viene prevista la proroga dell'attività del commissario liquidatore, il cui termine è fissato dalla normativa vigente al 31 dicembre 2010, per pervenire alla definizione del contenzioso ancora aperto riguardante i lavori, le forniture e gli espropri connesse ad alcune opere realizzate per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali "Torino 2006".

Agli oneri conseguenti alla proroga dell'attività liquidatoria si fa fronte nei limiti delle disponibilità finanziarie rimaste da trasferire al Commissario nell'ambito delle risorse annuali iscritte in bilancio finalizzate agli interventi di competenza dell'Agenzia, senza determinare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

#### ***Rinnovo organi di amministrazione e di controllo enti pubblici***

*Articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente all'ente di cui alla legge 21 novembre 1950, n. 897.*

La disposizione differisce, limitatamente alla Fondazione Gaslini di Genova (ente non compreso nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009), il termine per l'attuazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, che impone agli enti pubblici, anche economici, e agli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, di adeguare i propri statuti al fine di assicurare, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78/2010 (31 maggio 2010), la riduzione del numero di componenti degli organi di amministrazione (fino a un massimo di cinque) e di controllo (fino a un massimo di tre).

La proroga, che concerne soltanto la composizione del Consiglio di amministrazione della Fondazione essendo il Collegio dei revisori già costituito da tre componenti, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

#### ***Predisposizione dei piani di stabilizzazione finanziaria e adozione degli atti in essi indicati***

***Art. 14, comma 22, del decreto legge 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122***

La norma prevede la possibilità di un adeguamento dei piani di stabilizzazione finanziaria, eventualmente già predisposti, alla luce delle nuove disposizioni in materia di federalismo fiscale, introducendo un termine massimo entro il quale poter procedere in tal senso. In quanto tale non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

La disposizione, per quanto riguarda la Regione Campania, consente l'adeguamento del piano anche ai fini dell'inclusione dell'acquisto del termovalorizzatore di Acerra.

***Proroga termine emanazione regolamento che disciplina l'applicazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro da parte delle organizzazioni di volontariato***

*Articolo 3, comma 3-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

Si tratta della proroga del termine previsto dall'articolo 3, comma 3-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, riguardante l'emanazione del decreto interministeriale che disciplina l'applicazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro da parte delle organizzazioni di volontariato. La proroga non comporta, pertanto, effetti finanziari.

***Trasporto pubblico locale***

*Articolo 23-bis, comma 8, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con esclusivo riferimento al trasporto pubblico locale*

La disposizione prevede il differimento del termine di cessazione del regime transitorio degli affidamenti dei servizi pubblici locali, limitatamente al trasporto pubblico locale, attualmente fissato al 31 dicembre 2010 dall'articolo 23-bis, comma 8, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

La proroga non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

***Riprogrammazione unitaria delle risorse del Q.S.N.***

*articolo 6-sexies, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*

Al fine di promuovere il coordinamento della programmazione statale e regionale e in particolare per garantire l'unitarietà dell'impianto programmatico del QSN 2007-2013 e favorire il tempestivo e coordinato utilizzo delle relative risorse, viene prorogato il termine previsto dal comma 2 del DL 112/2008, concernente la procedura di riprogrammazione delle risorse individuate dal comma 1 dello stesso articolo. Si intende in tal modo, delineare un percorso procedurale celere e di maggiore certezza ai fini dell'attuazione del Piano nazionale per il sud approvato dal CDM del 26 novembre 2010 e già avviato con la delibera CIPE adottata lo stesso giorno.

La proroga in parola, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento la predetta procedura di riprogrammazione già prevista dalla normativa vigente, non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

***Proroga della validità delle graduatorie di concorsi pubblici e di assunzioni***

In relazione agli adempimenti connessi alla riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, recate da ultimo dall'art. 2, comma 8-bis del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, che non hanno consentito di procedere nei tempi previsti alle assunzioni programmate per l'anno 2010, viene prevista la proroga dei termini per completare l'iter delle stesse. Analoghe proroghe sono previste per le assunzioni relative ai comparti sicurezza e università in relazione alle specificità di settore. In particolare, mentre al punto 1 vengono ulteriormente prorogate talune disposizioni in materia di assunzioni già prorogate per l'anno 2010, al punto 2 viene prorogato il termine entro cui concedere le autorizzazioni ad assumere ed effettuare le assunzioni relative all'anno 2010 a valere sulle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 per le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, per i corpi di polizia ed il corpo nazionale dei vigili del fuoco e per gli enti di ricerca (rispettivamente art. 66, commi 9-bis e 14 e successive modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133). Analogamente la proroga di cui al punto 3 riguarda il termine per procedere alle assunzioni di personale relative all'anno 2010 in riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009, di cui all'articolo 66, comma 13 (università) e successive modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6

**agosto 2008, n. 133. In relazione alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni al punto 4 viene inoltre prevista la proroga delle graduatorie concorsuali approvate successivamente al 30 settembre 2003. L'articolato, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Programma statistico nazionale 2008-2010 - Aggiornamento 2009-2010 approvato con DPCM 3 agosto 2009**

Si prevede che, nelle more dell'entrata in vigore del Programma Statistico Nazionale 2011-2013, sia prorogata l'efficacia del Programma Statistico Nazionale 2008-2010, Aggiornamento 2009-2010 approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2009. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi dello svolgimento dell'ordinaria attività statistica ufficiale - prevista come obbligatoria e disciplinata da regolamenti comunitari o norme di legge ordinaria - da parte delle amministrazioni, enti e organismi facenti parte del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN).

#### ***Proroga di termini in materia di tassa automobilistica***

*Articolo 2, commi 1 e 2, del Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.*

L'intervento proroga il termine già prorogato dal decreto legge n. 207 del 2008, ed in scadenza il 31 dicembre 2010 (periodo di imposta 2010), entro il quale sono efficaci le leggi regionali emanate in materia di tassa automobilistica e di IRAP. Ciò al fine di garantire continuità nell'attività di assicurazione del gettito in relazione all'entrata in vigore dei decreti attuativi del federalismo fiscale. Dalla disposizione non discendono effetti finanziari.

#### ***Proroga di termini in materia di reti dell'energia***

*articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78*

Per superare la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 (Interventi urgenti per le reti dell'energia) del decreto legge n. 78 del 2009, sollevata dalla Regione Toscana e dalla Regione Puglia a tutela delle proprie competenze, viene prorogato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge il termine per il raggiungimento dell'intesa tra Stato e Regioni e Province autonome volta per volta interessate all'individuazione degli interventi urgenti e indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia e delle fonti energetiche che rivestono carattere strategico nazionale ai sensi del medesimo articolo 4.

La norma non produce effetti sui saldi di finanza pubblica.

#### ***Proroga di termini in materia di esame di abilitazione professionale***

*Articolo 3, comma 1-bis, del decreto legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170*

La norma consente ai laureati, secondo l'ordinamento previgente al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del MIUR, la possibilità di sostenere, fino alle sessioni di esame di Stato di abilitazione professionale dell'anno 2011, le prove per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328.

La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### ***Proroga di termini in materia di prevenzione antincendi nelle strutture ricettive***

*Articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102*

La norma è volta a prorogare il termine per completare l'adeguamento delle strutture alberghiere alle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi e pertanto, concernendo adempimenti posti a carico delle imprese delle strutture alberghiere, non determina effetti finanziari.

***Proroga di termini in materia di Amministrazione dell'Interno: periodo minimo di servizio dei vice-prefetti***

*Articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139*

La norma non determina effetti onerosi, trattandosi del differimento del termine originariamente previsto (1° gennaio 2011) per la promozione alla qualifica di vice-prefetto.

***Proroga di termini in materia di Amministrazione dell'Interno: poteri del prefetto in caso di inadempimento bilanci enti locali***

*Articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26*

La disposizione prevede la proroga delle disposizioni vigenti in materia di procedura per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, confermando i poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione.

La previsione è di carattere ordinamentale e non comporta l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***Proroga di termini in materia di carta di identità***

*Articolo 3, comma 2, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*

La disposizione è volta a prorogare il termine, attualmente fissato al 1° gennaio 2011, a decorrere dal quale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del r.d. 16 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), le carte di identità devono essere rilasciate munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.

La proroga non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

***Misure per la funzionalità della Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali***

*Articolo 7, comma 31-sexies, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122*

La proroga della soppressione del contributo a carico di Comuni e Province, prevista dal comma 5, dell'articolo 102 del Decreto legislativo n. 267 del 2000, non comporta oneri a carico della finanza pubblica, prorogando, nel contempo, anche la riduzione dei contributi ordinari a favore dei medesimi enti.

***Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa: proroga mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza***

*Articolo 2257 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.*

La proroga del mandato dei delegati nei Consigli di rappresentanza è priva di effetti finanziari, in quanto riveste carattere ordinamentale.

***Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa: assunzione personale civile NATO***

*Articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*

Viene prevista, nei limiti delle risorse del fondo di cui all'art. 2, comma 100, della legge 244/2007, e quindi senza maggiori oneri per la finanza pubblica, la proroga del termine per la maturazione dei requisiti ai fini dell'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani che abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi.

***Articolo 2, comma 250 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nei limiti delle risorse disponibili, per interventi a sostegno dell'autotrasporto, con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 40 della legge 13 dicembre 2010, n. 220***

La disposizione intende prorogare, nei limiti delle risorse disponibili, pari a 30 milioni di euro, gli interventi previsti in favore del settore dell'autotrasporto.

Tale proroga sarà attuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 220 del 2010, individuando specificatamente le finalità cui destinare le risorse complessivamente disponibili. La disposizione non comporta effetti finanziari, in quanto le risorse disponibili sono scontate sui saldi di finanza pubblica.

***Articolo 253, commi 9-bis, primo e secondo periodo e 15-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163***

Sono prorogati i termini di efficacia delle norme transitorie di cui all'articolo 253 del decreto legislativo n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici) concernenti i requisiti di qualificazione richiesti ai soggetti esecutori di lavori pubblici (comma 9-bis) e i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti per l'affidamento di incarichi di progettazione (comma 15-bis).

Si tratta di proroghe di natura ordinamentale che non determinano effetti finanziari.

***Proroga divieto di incroci tra settore della stampa e settore della televisione***

*Articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*

La disposizione proroga il divieto, previsto dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. L'esigenza di una proroga è stata tra l'altro evidenziata in una recente segnalazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Nell'ambito di tale segnalazione, l'Autorità ha indicato l'opportunità di adeguare la formulazione attuale dell'articolo 43, comma 12 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, alla trasformazione del sistema radiotelevisivo intervenuta dal 2004 ad oggi e, in particolare, all'evoluzione tecnologica digitale terrestre, satellitare e via cavo, nonché a quella del mercato di settore. La norma non produce effetti sui saldi di finanza pubblica.

***Posizioni di comando del personale di Poste italiane s.p.a.***

*Articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*

La norma prevede il prolungamento dei soli comandi già in essere di personale di Poste italiane s.p.a. presso amministrazioni pubbliche. La proroga avviene nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, pertanto, è priva di effetti finanziari.

**Collegio dei revisori ENEA**

*Articolo 1, comma 23-octiesdecies, lettera e) del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.*

La disposizione differisce il termine di cessazione delle funzioni del collegio dei revisori già costituito in seno all'ENEA, che era stato precedentemente prorogato al 31 dicembre 2010 dall'art. 1, comma 23-octiesdecies del decreto-legge n. 194/2009, convertito dalla legge n. 25/2010.

La proroga, di natura ordinamentale, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

***Proroga del termine di cui all'articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33***

E' disposta la proroga delle attività del Commissario straordinario per le quote latte, in scadenza al 31 dicembre 2010, in quanto sono stati differiti i termini relativi a taluni adempimenti fondamentali in materia di quote latte, in merito ai quali il Commissario stesso ha compiti specifici. In particolare, la legge n. 122 del 2010 ha posticipato, fino al 31 dicembre 2010, il pagamento degli importi con scadenza al 30 giugno 2010 previsti dai piani di rateizzazione di cui alla legge n. 33 del 2009 e conseguentemente, essendo prorogati alla stessa data i termini per la domanda di rateizzazione, il Commissario dovrà successivamente procedere ai relativi adempimenti a suo carico. Gli oneri relativi alla suddetta proroga gravano sugli ordinari capitoli di bilancio dell'AGEA.

***Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura***

La norma mira a garantire la continuità delle misure attivate con il Primo Programma Nazionale Triennale 2007-2009 della pesca – prorogato per l'anno 2010 dall'articolo 2, comma 56, della legge 23 dicembre 2009, n.191 (legge finanziaria 2010) – al fine di consentire di porre in essere, anche per l'annualità 2011, la realizzazione delle azioni a sostegno del settore in questa delicata congiuntura economica.

Inoltre, le ordinarie procedure di approvazione del Programma Triennale, previste dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo del 26 maggio 2004, n. 154, non consentirebbero la necessaria tempestività programmatica per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche in considerazione dell'esigenza di un adeguamento di tali obiettivi all'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria in materia. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto utilizza risorse già stanziare a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, così come determinato dalla tabella C della legge di stabilità per il 2011

***Proroga di termini per la funzionalità dei servizi pubblici ambientali negli ambiti territoriali ottimali***

*Articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191*

La disposizione intende estendere fino al 31 dicembre 2011 la durata del periodo transitorio previsto per il passaggio delle funzioni di erogazione dei servizi pubblici locali dalle AATO ai nuovi soggetti individuati dalle regioni, previsto dall'art. 2, comma 186-bis, della legge n. 191 del 2009. La norma intende evitare che si crei un vuoto normativo e gestionale per i servizi attribuiti alle sopprimende autorità d'ambito di cui agli [articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006](#), in attesa che tutte le regioni attribuiscano con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, come previsto dal citato articolo 2 comma 186 bis.

La proroga è priva di effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

***Proroga di termini in materia di gestione dei rifiuti e in materia di commercializzazione di solventi in Paesi extra-UE)***

*Articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.*

Si tratta della proroga al 31 marzo 2011 del termine relativo all'entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13000 kJ/Kg previsto per il 31 dicembre 2010 dal decreto legislativo n. 36 del 2003, articolo 6, comma 1, lettera p). Al riguardo, si fa

presente che tale termine risulta essere già stato precedentemente prorogato da ultimo dal comma 2-ter, articolo 15, della legge n. 166 del 2009.

La proroga, essendo riferita all'inammissibilità in discarica della tipologia di rifiuti individuata dall'articolo 6 comma 1, lettera p) del decreto legislativo n. 36 del 2003, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161

L'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161 stabiliva che, dal 1° gennaio 2010, non potessero più essere venduti a Paesi extra UE prodotti per carrozzeria e per l'edilizia con limiti di COV superiori a quelli previsti nell'allegato II del decreto legislativo stesso.

Con l'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 194 del 2009, tale limite è stato posticipato al 1° gennaio 2011. Tale limitazione all'esportazione, peraltro, non rispecchia, di fatto, il dettato della direttiva 2004/42/CE, la quale non disciplina il contenuto dei COV nei prodotti destinati all'esportazione verso Paesi extra UE. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **Proroga di termini per la funzionalità dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale- procedure concorsuali**

*Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13*

La disposizione prevede la proroga delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 1, del d.l. 208/2008, che prevedono l'autorizzazione ad assumere personale presso l'ISPRA già prorogate da ultimo con l'art. 8, comma 2, del decreto legge n. 194 del 2009, al fine di consentire la conclusione regolare delle procedure concorsuali.

La proroga non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le assunzioni vengono disposte nei limiti previsti dalla normativa vigente.

#### **Tassa rifiuti solidi urbani e tariffa integrata ambientale**

*Articolo 11, comma 2-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.*

Viene disposta la proroga della disposizione dell'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge n. 195 del 2009, che ha previsto, in fase transitoria, fino e non oltre il 31 dicembre 2010, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedurali dai comuni.

Trattandosi di proroga al 2011 delle competenze già mantenute in capo ai comuni fino al 2010 dal decreto-legge n. 195 del 2009 e, quindi, di attività già svolte, i cui costi sono integralmente coperti dalla tariffa, la disposizione non ha implicazioni finanziarie negative.

#### **Proroga di termini in materia di servizi pubblici non di linea**

*Articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73*

Viene prorogato il termine per l'emanazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legge n. 40 del 2010, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, concernente disposizioni tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. L'adozione di tale decreto si rende necessaria in quanto la normativa introdotta dall'articolo 29, comma 1 - *quater* del decreto legge 30 dicembre 2008, n.207 in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, tra cui, in particolare, il servizio di taxi con autovettura e il servizio di noleggio con conducente, presenta notevoli profili di criticità, sia sotto il profilo costituzionale che comunitario e risulta, peraltro, di problematica attuazione, alla luce di alcune carenze sostanziali di carattere ordinamentale. La proroga consente quindi di arginare la confusione interpretativa sull'applicazione dell'articolo 29, comma

1-quater nell'attuale formulazione, con i conseguenti effetti negativi che interesserebbero gli enti locali competenti nella gestione pratica dei problemi, in attesa di una soluzione condivisa tra i diversi soggetti interessati. Per tali motivi non si determinano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

### ***Diritti aeroportuali***

*Articolo 5, commi 6, lettere a) e b), e 7, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:*

Viene prorogato il termine sia per l'aggiornamento, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato, sia della decadenza dall'aggiornamento qualora i concessionari non presentino istanza di stipula del contratto di programma. Il complesso iter istruttorio previsto per l'emanazione dei decreti di approvazione dei contratti di programma Enac/società di gestione aeroportuale, di cui all'articolo 11-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, ha comportato ritardi nel perfezionamento dei contratti di programma. Attualmente, sono stati approvati, infatti, i contratti relativi agli aeroporti di Napoli, Pisa, Bari e Brindisi, mentre è in fase di perfezionamento il decreto approvativo di quello dell'aeroporto di Bologna. Tanto premesso, si ravvisa la necessità di procrastinare il termine per l'aggiornamento dei diritti aeroportuali al tasso d'inflazione programmata, non essendo ancora stati sottoscritti gli altri i contratti di programma, che rappresentano l'unico strumento per fissare la dinamica tariffaria negli aeroporti. Da quanto esposto, discende la necessità di prorogare anche la previsione relativa alla decadenza dell'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali, in caso di mancata presentazione dell'istanza di stipula del contratto di programma da parte dei concessionari, di cui alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 5 del decreto legge n. 194 del 2009.

Viene disposta, altresì, la proroga del termine di cui all'articolo 5 comma 7 del citato d.l. n. 194 del 2009, relativo alla sospensione degli adeguamenti tariffari di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto legge n. 185 del 2008, secondo le modalità ivi previste.

Le disposizioni non determinano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

### ***Proroga per il settore funiviario***

*Articolo 31, comma 1, della legge 1° agosto 2002 n. 166*

In considerazione della complessa e delicata fase che il settore funiviario attualmente attraversa in ragione della congiuntura economica negativa e della carenza dei finanziamenti pubblici specifici da destinarvi, vengono prorogati i termini relativi alle scadenze temporali riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali degli impianti funicolari.

Detta proroga, da riconoscersi previa verifica degli organi di controllo risponde altresì all'esigenza di tenere in debita considerazione i cambiamenti climatici che ormai da anni comportano scarso od inesistente innevamento degli impianti.

Per quanto sopra, la disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

### ***Concessioni aeroportuali***

*Articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.*

Viene posticipato il termine per la conclusione dei procedimenti di affidamento in concessione delle gestioni totali aeroportuali, fissato al 31 dicembre 2010 dall'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, che aveva già prorogato al 31 dicembre 2010 il termine di cui all'articolo 29, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207.

Gli affidamenti in concessione delle gestioni totali aeroportuali sono connessi anche ai procedimenti di dismissione di beni demaniali militari per la loro riconversione in demanio civile, all'esame del Gruppo di lavoro di vertice, istituito presso il Ministero della difesa, in applicazione dell'articolo 693 del codice della navigazione.



Le problematiche emerse nel corso di tali procedimenti, che hanno comportato un prolungamento dell'iter dei decreti approvativi delle convezioni che i gestori sottoscrivono con l'ENAC, finalizzati al rilascio della concessione, rendono necessario prorogare ulteriormente il termine.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

### ***Proroga dei termini per la prova pratica di guida del ciclomotore***

*Articolo 17, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120.*

La proroga concerne il differimento del termine stabilito dall'art. 17 della legge n. 120 del 2010, nell'ambito delle modifiche apportate all'articolo 116 del Codice della strada, che prevede, tra l'altro, che ai fini del conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, il candidato debba sostenere una prova pratica di guida, previa idonea formazione.

Lo Stato italiano sta procedendo al recepimento della direttiva 2006/126/CE, in materia di patenti, che introduce per la guida dei veicoli di che trattasi la patente di guida di categoria AM: il relativo decreto legislativo deve essere pubblicato entro il 19 gennaio p.v. ed alle relative disposizioni dovrà darsi applicazione al più tardi entro il 19 gennaio 2013.

La proroga richiesta, pertanto, è finalizzata a posticipare la data di applicazione delle disposizioni in materia di formazione e prova pratica alla guida dei ciclomotori ad un momento successivo nel quale, pubblicato lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva, sarà possibile anticipare l'efficacia delle disposizioni inerente alla patente di categoria AM, superando le difficoltà e le inadeguatezze dell'attuale quadro normativo e relative alla natura giuridica del suddetto certificato di idoneità.

La disposizione ha carattere prettamente organizzatorio e, pertanto, non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

### ***Personale marittimo***

*Articolo 5, comma 7-sexies, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25*

Si tratta delle proroga della disposizione che prevede che il Governo adegui la durata del periodo di validità dei certificati relativi all'espletamento di funzioni di comandante e primo ufficiale; il termine è stato, originariamente previsto in 6 mesi successivi alla data di entrata in vigore del DPR 31 marzo 2009, n. 55, è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2010 dal decreto-legge n. 194 del 2009.

Trattandosi di proroga relativa a validità di atti amministrativi non comporta oneri.

### ***Riordino del Corpo delle Capitanerie di Porto***

*Articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.*

Viene prorogato il termine entro cui dovrà essere concluso il procedimento di riordino del corpo delle capitanerie di porto, inizialmente fissato alla data del 31 dicembre 2009 dall'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e successivamente ampliato al 31 dicembre 2010 dall'art. 5, comma 5, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. La proroga si rende necessaria in virtù della complessità della materia, stante gli obiettivi di semplificazione, razionalizzazione e snellimento della normativa che sono alla base del provvedimento di riordino.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

### ***Fondo di garanzia***

*Articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662*

*decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze 21 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 2010, n. 257*

La disposizione prevede la proroga della garanzia prevista dal decreto interministeriale 21 settembre 2010, ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 1° dicembre 2010 che autorizza la proroga degli aiuti sotto forma di garanzie fino a tutto il 2011.

Il suddetto decreto interministeriale ha previsto l'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito, ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. a) della legge n. 662 del 1996, presso il Ministero dello sviluppo economico, alle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi per l'acquisto di veicoli pesanti.

Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore dell'autotrasporto e consentirne il mantenimento dei livelli di competitività, ai sensi del decreto legge n. 162 del 2008, nell'ambito del citato Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, è stata istituita una sezione speciale, con dotazione di 50 milioni di euro, riservata alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati a piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi.

La proroga è volta ad evitare l'interruzione nell'operatività del Fondo di garanzia e consentire la continuità nell'erogazione dei benefici alle piccole e medie imprese di autotrasporto che versano in una situazione di grave crisi.

La disposizione non comporta effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica in quanto vengono utilizzati i fondi già previsti a legislazione vigente e stanziati per la citata sezione speciale del Fondo.

***Proroga dei termini di cui all'articolo 70, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di lavoro accessorio***

La disposizione è diretta a prorogare, in materia di disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio, in ragione della particolare congiuntura economica, la sperimentazione dell'accesso al voucher per i beneficiari di ammortizzatori sociali e per i lavoratori a part-time. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

***Proroga al 2011 del trattamento di equivalenza fra lavoratori sospesi e lavoratori beneficiari di trattamenti in deroga***

La disposizione proroga quanto previsto dalla disposizione di cui all'articolo 19, comma 1-ter del decreto legge 185 del 2008, (introdotto dal decreto legge n. 5 del 2009,) che ha incrementato per il biennio 2009-2010 la misura dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori qualificati sospesi nonché per gli apprendisti equiparandola al trattamento spettante ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la medesima trova applicazione nei limiti di risorse già previste per l'anno 2011 a legislazione vigente (comma 1 dello stesso articolo 19 del citato decreto legge 185)

***Ammortizzatori per settori non coperti dalla CIG***

*Articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.*

È disposta la possibilità (già prevista dall'articolo 1-bis del decreto legge 78 del 2009 per il biennio 2009-2010) di adeguare le norme che disciplinano i Fondi di solidarietà dei settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni, mediante un decreto di natura non regolamentare, in ragione della particolare congiuntura economica. Dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica rimanendo confermata la clausola finanziaria di assenza di oneri già prevista dallo stesso articolo 1-bis.

***Proroga attività libero professionale intramuraria***

Articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120

Il definitivo passaggio al regime ordinario dell'attività libero-professionale intramuraria che a legislazione vigente scade il 31 gennaio 2011. Tale passaggio può avvenire nel presupposto che le Aziende sanitarie e le Regioni pongano in atto una serie di adempimenti finalizzati a consentire ai medici dipendenti del SSN di

esercitare la libera professione intramuraria in strutture di proprietà delle aziende sanitarie. La proroga si rende necessaria in quanto i predetti adempimenti in numerose realtà non sono ancora stati completati. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### ***Proroghe in materia di farmaci***

Articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Articolo 64, comma 1 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Le norme, introdotte dalla legge finanziaria per l'anno 2007, in materia di "pay-back" sul prezzo dei farmaci per le aziende farmaceutiche che ne facciano richiesta. Trattasi delle possibilità concessa alle aziende farmaceutiche di incrementare il prezzo di taluni farmaci a carico del SSN del 5% a fronte del versamento da parte delle stesse, a favore delle regioni, dell'importo equivalente al predetto aumento. In tali termini la disposizione è neutrale sui saldi dei bilanci regionali.

### ***Relazione Istituto superiore sanità a Ministro salute***

Articolo 15, comma 1 della legge 19 febbraio 2004, n. 40

La disposizione è diretta a prorogare il termine, attualmente fissato al 28 febbraio, entro il quale l'Istituto superiore di sanità deve annualmente predisporre una relazione per il Ministro della salute sulla base dei dati raccolti sull'attività delle strutture autorizzate ad utilizzare tecniche di procreazione medicalmente assistita. Non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### ***Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale***

Articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508

La previsione ha l'effetto di prorogare l'operatività del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale nella sua attuale composizione. Al riguardo, tenuto conto della natura ordinamentale della previsione la stessa non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### ***Consiglio nazionale della pubblica istruzione***

Articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416

La previsione è finalizzata a prorogare l'operatività del Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella sua attuale composizione. Al riguardo, considerata la natura ordinamentale della previsione, la stessa non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### ***Differimento del termine a decorrere dal quale opera la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea***

Articolo 4, comma 9, del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129

Si prevede la proroga del termine già differito dall'art. 4, comma 9, del dl 97/08, relativo alla valorizzazione dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea, nonché all'accesso ai corsi di laurea in medicina da parte degli ufficiali medici. La previsione ha carattere ordinamentale e non produce effetti finanziari.

### ***Proroga dei commissari straordinari Fondazioni lirico-sinfoniche***

Articolo 40, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14

Viene prevista un'ulteriore proroga della durata del mandato dei commissari straordinari delle Fondazioni lirico-sinfoniche, già prorogata di un anno dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 248 del 2007, e dall'articolo 40, comma 2, del decreto-legge n. 207 del 2008.

La disposizione, di natura ordinamentale, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

### **Triennale di Milano**

*Articolo 40, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14*

Viene prorogato il mandato del Presidente della "Fondazione La Triennale di Milano", già precedentemente differito dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 248/2007, convertito dalla legge n. 31/2008, e dall'articolo 40, comma 1, del decreto-legge n. 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009, che ha fissato la scadenza al 31 dicembre 2010.

La proroga è di natura ordinamentale e, pertanto, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

### **Proroga dei magistrati onorari**

*Comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.*

*Comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.*

Si prevede la proroga del termine per l'esercizio delle funzioni dei magistrati onorari attualmente in servizio, già prorogati dall'art. 2, commi 1 e 2, del dl n.193/09. Tenuto conto che la proroga avviene nei limiti del contingente previsto a legislazione vigente e con l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, la disposizione non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **Proroga adempimenti dei sostituti d'imposta**

*Articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14*

Relativamente alla proroga degli adempimenti dei sostituti d'imposta di cui all'art 42 c. 2 del DL 207/2008 si evidenzia che la stessa non comporta effetti finanziari, trattandosi di proroga di adempimenti di carattere procedurale.

### **Proroga dei termini per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche Amministrazioni**

*Articolo 64, comma 3, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*

Viene ulteriormente prorogato il termine (attualmente fissato al 31 dicembre 2010 dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 194 del 2009) a decorrere dal quale non è più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi

La proroga non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

### **Proroga affidamento riscossione delle entrate locali**

*Articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.*

Viene prorogato il termine attualmente previsto al 31 dicembre 2010 dal decreto-legge 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2005 concernente l'affidamento dell'attività di riscossione delle entrate locali svolta in regime di concessione per conto degli enti locali.

La proroga dei termini indicati nei commi 24, 25 e 25-bis del predetto decreto-legge 203, non determina effetti finanziari.

### **Proroga termini per approvazione degli studi di settore**

*Articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195*

Viene prorogato il termine previsto dalle disposizioni previste nell'articolo 1, comma 1, secondo periodo del DPR 31 maggio 1999, n. 195 relativo all'approvazione degli studi di settore. La proroga dei termini indicata nel comma 1 del predetto DPR 195/1999 non determina effetti finanziari.

***Proroga emersione case fantasma riportata nell'elenco allegato, riga 17.***

***Articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12***

Relativamente alla proroga dei termini relativi alla presentazione delle dichiarazioni di aggiornamento catastale previste dai commi 8, 9 e 10 dell'art. 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, non si ascrivono effetti finanziari, trattandosi di una proroga di adempimenti di carattere procedurale. Tale proroga, essendo intervenuta in prossimità del termine di scadenza fissato per l'emersione delle case non iscritte al catasto, non comporta effetti finanziari negativi, ma anzi incentiva nuove adesioni da parte dei soggetti che essendosi decisi in ritardo, convinti dalla pregnante attività di controllo prevista dal 2011, non si vedranno applicare le sanzioni per la ritardata denuncia, determinando eventualmente un ampliamento della platea dei soggetti che aderiscono.

***Proroga dei termini per gli enti associativi***

***Articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e articolo 3 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 2 settembre 2009.***

Vengono prorogati gli adempimenti previsti dall'art. 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2 e dall'art. 3 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 settembre 2009 che prevedono l'approvazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi. La proroga dei termini suindicati non determina effetti finanziari.

***Entrate Bingo***

***articolo 12, comma 1, lettera p-bis) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77***

Il gioco del Bingo è stato nel tempo caratterizzato da un crescente decremento in termini di raccolta ed infatti, a fronte di una raccolta conseguita nel 2006 di 1.755 milioni di euro è seguita nel tempo una progressiva e costante "disaffezione dei giocatori" che ha comportato una raccolta decrescente pari a 1.725 milioni di euro nel 2007 (-1,7% rispetto al 2006), 1.636 milioni di euro nel 2008 (-5,2%, rispetto al 2007) e 1.512 milioni di euro nel 2009 (-7,6%, rispetto al 2008).

Tale consolidato trend negativo avrebbe quindi fatto prevedere una ulteriore riduzione nel corrente anno, stimabile nella misura di un ulteriore -10%, con una raccolta erariale pari a circa 1.300 milioni di euro, nel 2010.

Al fine di contenere tale trend negativo, l'articolo 12, comma 1, lettera p)-bis, del decreto legge 39 del 2009, ha stabilito, a decorrere da dicembre 2009, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, l'incremento del montepremi per il gioco del Bingo dal 58% ad almeno il 70% (incremento del 20%), diminuendo conseguentemente le quote di prelievo erariale e del compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco rispettivamente dal 20% all'11% e dal 3,8% all'1% (con una diminuzione complessivamente di circa il 50%), lasciando quasi invariato il compenso al concessionario; ciò al fine di "rivitalizzare" una tipologia di gioco, portandola ai livelli di pay-out, delle altre tipologie di giochi pubblici. Infatti, il predetto incremento, previsto ovviamente in via provvisoria e sperimentale, serviva a valutare l'eventuale effetto positivo derivante da un maggiore pay-out, in misura tale da decidere anche l'eventuale tempo di recupero dei livelli di raccolta e connesse entrate erariali.

Gli effetti della sperimentazione, nei primi dieci mesi dall'introduzione delle nuove misure regolamentari, disposte con decreto direttoriale 8 ottobre 2009, hanno evidenziato un incremento rilevante della

raccolta. A ciò si aggiunga il particolare effetto indotto che tale sperimentazione ha avuto sull'avvio del bingo a distanza; infatti, la raccolta complessiva (somma del Bingo di sala e a distanza) si è ulteriormente incrementata, con l'ingresso progressivo sul mercato dei vari concessionari di volta in volta autorizzati, attestandosi nell'agosto 2010 (in presenza di nove operatori autorizzati) a 152.314.407 euro, con un + 47,65% rispetto all'agosto 2009 e con prospettive di un più sensibile aumento a regime, sia in relazione alle ulteriori autorizzazioni ai concessionari Bingo che stanno presentando istanza, sia in relazione alla possibilità di esercizio del gioco del Bingo con modalità a distanza anche per numerosi altri operatori, introdotta dalla legge comunitaria 2008.

In relazione a quanto precede, si evidenzia che il sensibile aumento della raccolta derivante dalle misure descritte ha reso possibile una notevole ripresa del mercato del Bingo, con conseguenti positivi riflessi sul consolidamento delle società concessionarie e sull'incremento dell'occupazione nel settore. Inoltre, il nuovo pay-out ha reso anche i parametri del Bingo on line più adeguati ed in linea con quelli degli altri giochi virtuali, incentivandone così l'avvio e il raggiungimento già nei primi mesi di una importante e proficua quota di mercato.

Per quanto su detto, quindi, si ritiene opportuno proseguire nella sperimentazione per verificare l'effettiva possibilità che i nuovi livelli di pay-out possano tradursi, su un più lungo periodo, in ulteriore ripresa dei livelli di gioco conseguibili negli anni a venire.

Allo stato, per quanto sopra detto non sono valutabili effetti finanziari

#### ***Proroga termini albo persone fisiche intermediazione finanziaria***

*Articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164*

Viene prorogato il termine entro il quale la riserva di attività di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. La proroga non comporta effetti finanziari negativi.

#### ***Presentazione annuale al Parlamento della Relazione generale sulla situazione economica del Paese***

*articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

La disposizione prevede il differimento del termine per la presentazione annuale al Parlamento della Relazione generale sulla situazione economica del Paese. Trattandosi di disposizione di carattere procedurale, la stessa non comporta effetti finanziari.

#### ***Utilizzo proventi delle concessioni edilizie e sanzioni in materia edilizia***

*Articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.*

Viene stabilita la proroga dell'applicazione dell'articolo 2, comma 8, della legge n. 244/2007, che prevede che i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al DPR 380/2001, possono essere utilizzati dai Comuni per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. La proroga non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

#### ***Proroga del termine per la cessione delle partecipazioni bancarie.***

*Articolo 30, comma 2, terzo periodo del testo unico in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*

Viene prorogato il termine di un anno per l'adempimento del dovere di alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, già prorogato da ultimo dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è ulteriormente prorogato di un anno per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2009 detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal primo periodo del citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potrà essere incrementata. La disposizione non ha effetti finanziari onerosi per la finanza pubblica.

***Proroga convenzioni di cui all' [articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489](#)***

*Articolo 41, comma 16-undecies del decreto legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, nei limiti delle risorse disponibili*

Si prevede la proroga, nei limiti delle risorse disponibili, delle convenzioni in essere per la gestione delle residue funzioni statali in materia di sostegno alle attività produttive, nonché alle imprese colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del novembre 1994.

Detta proroga deve assicurare una riduzione di almeno il 10% delle commissioni.

La disposizione non produce effetti sui saldi di finanza pubblica.

## **Art. 2 (Proroghe onerose di termini)**

**Comma 1: 5 per mille.** La disposizione prevede l'incremento della dotazione del fondo per la liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2011, che viene aumentata dal livello di 200 milioni di euro, attualmente destinato agli interventi relativi al medesimo 5 per mille, indicati nell'elenco 1 allegato all'articolo 1, comma 40, della legge di stabilità 2011, fino all'ammontare di 400 milioni di euro. Tale importo è comprensivo della quota di 100 milioni di euro destinata ad interventi in tema di sclerosi amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al conseguente maggiore onere di 200 milioni di euro per l'anno 2011 si provvede ai sensi dell'articolo 3.

## **Comma 2: Proroga sospensione termini alluvionali Veneto**

Con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2010 è stata disposta la sospensione del versamento dei tributi (imposte sui redditi e imposta regionale sulle attività produttive) e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a far data dal 31 ottobre e fino al 20 dicembre 2010, nei confronti dei soggetti individuati nell'allegato A del medesimo decreto (soggetti interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito i territori della Regione Veneto dal 30 ottobre al 2 novembre 2010).

La norma in esame dispone il differimento del termine del 20 dicembre al 30 giugno 2011.

Sulla base dei dati amministrativi in possesso delle Amministrazioni competenti e in relazione ai soggetti effettivamente interessati dalla sospensione in esame i tributi e contributi sospesi risulta essere cifrati in:

(Importi in milioni di euro)

**Tributi:**



Tributi indicati nel DM 01/12/2010	Periodo 31/10/2010-20/11/2010 (D.M. 1.12.2010)	Periodo 01/01/2011-30/06/2011
Erariali	38,8	54,2
Territoriali (escluso irap)	1,7	2,2
Irap	24,5	14,5
<b>Totale</b>	<b>65,0</b>	<b>70,9</b>

Contributi:

INPS e altri enti previdenziali: 101 mln di euro, di cui 28 mln di euro relativi al 2010 e 73 mln di euro al 2011 (ivi inclusi i premi Inail relativi all'autoliquidazione del prossimo febbraio);

Pertanto dalla disposizione in esame conseguono i seguenti effetti sia in termini di SNF sia in termini di indebitamento netto:

(con il segno - minori entrate per la finanza pubblica, con il segno + maggiori entrate per la finanza pubblica)

(valori in mln di euro)

		2010	2011
Sospensione versamenti			
	entrate fiscali	-65	-71
	entrate contributive	-28	-73
	<b>totale minori entrate</b>	<b>-93</b>	<b>-144</b>
Ripresa versamenti			
	entrate fiscali		136
	entrate contributive		101
	<b>totale maggiori entrate</b>	<b>0</b>	<b>237</b>
<b>Effetto complessivo</b>	<b>totale effetto complessivo</b>	<b>-93</b>	<b>93</b>
	<b>(di cui entrate fiscali)</b>	<b>-(65)</b>	<b>(65)</b>
	<b>(di cui entrate contributive)</b>	<b>-(28)</b>	<b>(28)</b>

All'onere per l'anno 2010 si provvede ai sensi dell'articolo 3.

Si precisa che le risorse relative alle maggiori entrate fiscali e contributive, che si rendono disponibili nel 2011, pari a 93 milioni di euro, per motivi prudenziali non vengono utilizzate ai fini della copertura degli oneri recati dal decreto in esame, ma sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, anche in considerazione di eventuali correlati rimbalzi onerosi che si dovessero verificare nel corso della gestione per l'anno 2011, attinenti l'andamento dei benefici fiscali in questione.

### **Comma 3: sospensione rateizzazione Abruzzo**

La disposizione prevede, per il primo semestre del 2011, la sospensione della riscossione delle rate dei versamenti tributari e contributivi, la cui ripresa era stata prevista a partire dal 1° gennaio 2011 in 120 rate mensili. La disposizione prevede che il recupero avvenga senza effetti sui saldi mediante specifico Dpcm che, quindi, dovrà disciplinare le modalità di recupero entro il 2011 delle rate sospese.



#### Comma 4 Proroga incentivi fiscali settore cinematografico

La disposizione prevede la proroga fino al 30 giugno 2011 delle disposizioni agevolative a favore del settore cinematografico introdotte dalla Finanziaria 2008<sup>1</sup> con scadenza nell'esercizio 2010.

La presente relazione procede alla quantificazione su base annuale degli effetti finanziari derivanti dalla predetta proroga.

La maggior parte degli interventi (commi 325, 327 e 335) è sotto forma di credito di imposta - utilizzabile in compensazione esterna nel modello di versamento unificato F24 - commisurati ai costi sostenuti. Fa eccezione la previsione di cui ai commi 338 e 339 che dispone la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile di una quota degli utili dichiarati dalle imprese di produzione e distribuzione cinematografica e non, impiegati nella produzione e nella distribuzione di film italiani.

Per la fruizione dei crediti d'imposta di cui ai commi 325, 327 e 335 non viene applicato il limite (250.000 euro annui) di cui all'articolo 1, comma 53, della stessa legge Finanziaria 2008 (Legge n. 244/2007).

Sulla base dei dati più aggiornati disponibili ad oggi risulta:

- ▶ per quanto riguarda le agevolazioni alla produzione (codice tributo 6823 - credito d'imposta per le imprese di produzione cinematografica, ai sensi dell'art. 2, DM 7/5/09, in attuazione dell'art.1, comma 327, lett. a) l. n. 244/07 e 6824 - credito d'imposta per le imprese di produzione esecutiva e industrie tecniche cinematografiche, ai sensi dell'art. 4, DM 7/5/09, in attuazione dell'art. 1, comma 335, L. 244/07) in base ai dati F24 aggiornati ad oggi l'importo compensato nel 2010 è di circa 36 milioni di euro per il codice tributo 6823 ed di circa 6 milioni di euro per il codice 6824. Ai fini della stima della proroga, tenuto altresì conto di quanto indicato in sede di RT originaria, dell'eliminazione del limite di fruizione annua di cui al comma 2 dell'articolo in esame e dell'interesse manifestato dagli operatori del settore, si stima in via prudenziale un onere annuo di circa **54 milioni di euro**;
- ▶ per quanto riguarda gli apporti in denaro (codice tributo 6826 - Credito d'imposta per gli apporti in denaro per la produzione di opere cinematografiche (art. 1, commi 325 e 327, lett. b), n. 3, e lett. c), n. 2, L. 244/2007) ad oggi l'utilizzo in compensazione, stante altresì il ritardo nella emanazione del decreto attuativo (pubblicato ad aprile 2010, con istituzione dei relativi codici tributo ad agosto 2010), risulta residuale: tuttavia ai fini della proroga a regime della agevolazione si stima prudenzialmente un onere massimo annuo di circa **15 milioni di euro**;
- ▶ per quanto riguarda la distribuzione (codice tributo 6827 - credito d'imposta spese imprese distribuzione cinematografica, art. 4, DM 21/1/2010, in attuazione dell'art. 1, c. 327, lett. b) nn. 1 e 2, L. 244/07) anche in questo caso ad oggi l'utilizzo in compensazione, stante, come sopra evidenziato, il ritardo nella emanazione del decreto attuativo, risulta residuale: tuttavia ai fini della proroga a regime della agevolazione si stima prudenzialmente un onere massimo annuo di

---

<sup>1</sup> Legge n. 244/07, articolo 1, commi 325 - 339

circa **10 milioni di euro**;

- ▶ per quanto riguarda le imprese di esercizio cinematografico ( codice tributo 6828 - credito d'imposta spese imprese cinematografiche per digitalizzazione delle sale, art. 2, DM 21/1/2010, attuazione art.1, c.327, lett. c), n. 1, L. 244/07) il credito di imposta utilizzato nel 2010 risultante ad oggi è di circa 2 milioni di euro; pertanto, in via prudenziale, tenuto conto del ritardo nella emanazione del decreto attuativo, si stima un onere annuo di circa **8 milioni di euro**;
- ▶ per quanto concerne, invece, gli utili detassati reinvestiti nella produzione e distribuzione di film italiani, in base ai primi dati provvisori più recenti disponibili l'importo di utili detassati risulta di circa 3 milioni di euro, cui consegue una perdita di competenza di 1 milione di euro: tuttavia, in via prudenziale si indica in **3 milioni annui** il rischio potenziale di perdita IRES / IRPEF conseguente alla proroga.

Nel complesso, quindi, la disposizione comporta un onere su base annua di circa **90 milioni di euro** (54 + 15 + 10 + 8 + 3). Considerando che la proroga ha una durata semestrale, il relativo onere risulta congruo con limite di spesa previsto dalla norma (**45 milioni di euro**).

#### **Comma 5 deduzione forfetaria in favore esercenti impianti di distribuzione**

La disposizione prevede per il periodo di imposta 2011 un'ulteriore proroga in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti della deduzione forfetaria già prevista ai sensi del comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 nel limite di spesa di 24 milioni di euro.

Al fine del contenimento degli oneri sopra indicato la disposizione prevede che con atto amministrativo vengano stabiliti i nuovi importi della deduzione forfetaria in modo coerente al limite massimo di spesa previsto.

L'agevolazione di cui al D.L. 566/95, prorogata fino all'anno di imposta 2000 dall'art. 21 comma 1 e 2 della Legge n. 448/98, per l'anno di imposta 2001 e per i due successivi dall'art. 6 Legge n. 388/2000, prevede per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione una deduzione forfetaria così commisurata:

- 1,1% dei ricavi fino a 1.032.913,80 euro;
- 0,6% dei ricavi oltre 1.032.913,80 euro e fino a 2.065.827,60 euro;
- 0,4% dei ricavi oltre a 2.065.827,60 euro.

L'articolo 2 comma 56 della Legge n. 350/2003 (Finanziaria 2004) ha prorogato l'agevolazione in esame per il periodo di imposta in corso al 31/12/2004 e per il periodo di imposta successivo. L'articolo 1, comma 129, della Legge n. 266 del 23/12/2005 (Finanziaria 2006), ha prorogato l'agevolazione anche per il periodo di imposta in corso al 31/12/2006. L'articolo 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) ha prorogato l'agevolazione per il periodo di imposta in corso al 31/12/2007. L'articolo 1, comma 168, della Legge n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008), ha prorogato l'agevolazione per il periodo di imposta in corso al 31/12/2008 e per i periodi di imposta 2009 e 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 8, decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194.

La disposizione in esame proroga l'agevolazione per il periodo di imposta 2011 nel limite di spesa di 24 milioni di euro, alla cui copertura finanziaria, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede ai sensi dell'articolo 3. Con successivo decreto dirigenziale saranno stabiliti i nuovi importi della deduzione

forfetaria in misura tale da rispettare il predetto limite di spesa. Inoltre la disposizione prevede che i contribuenti fruitori dell'agevolazione nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta 2012 assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria di cui al primo periodo.

L'andamento della perdita di gettito per cassa è, pertanto, il seguente:

CASSA	2011	2012	2013
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>- 24</b>	<b>0</b>

milioni di euro

#### **Comma 6: Interventi per gli sportelli unici per l'immigrazione e gli uffici immigrazione**

Presso gli sportelli unici per l'immigrazione operano attualmente 650 unità di personale a tempo determinato, appartenenti all'area seconda, posizione economica F1, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto Ministeri. Tenuto conto della retribuzione annua lorda in godimento l'onere derivante dal rinnovo di un anno dei contratti a tempo determinato in esame ammonta complessivamente a **circa 19,1 milioni di euro per l'anno 2011, cui si provvede ai sensi dell'articolo 3.**

#### **Commi da 7 a 12: piano di rientro del debito del Comune di Roma**

L'articolo in esame determina un peggioramento del saldo netto da finanziare di 500 milioni di euro per l'anno 2010, in quanto trasferisce, dalla Gestione commissariale del Comune di Roma al bilancio dello Stato, l'onere per l'estinzione al 31 dicembre 2010 dell'anticipazione di tesoreria concessa alla stessa Gestione commissariale in applicazione del comma 196 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

In particolare, la previsione di porre in capo al bilancio statale tale onere, determina effetti finanziari negativi esclusivamente in termini di saldo netto da finanziare, e non anche in termini di indebitamento netto e fabbisogno del settore statale, in quanto restano invariati, rispetto all'originario testo del comma 196 dell'articolo 2 della legge n. 191/2009, gli interventi finanziabili con l'anticipazione in questione (pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente, relativi ad oneri di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, compresi nel piano di cui all'articolo 78 del decreto legge n. 112/2008), a suo tempo specificatamente individuati per evitare che l'utilizzo della ripetuta anticipazione da parte della Gestione commissariale potesse peggiorare l'indebitamento netto e il fabbisogno del settore statale.

La copertura del predetto onere è poi assicurata da una quota pari a 500 milioni di euro per lo stesso anno 2010 delle risorse attualmente disponibili sulla contabilità speciale 1778 che, a tal fine, è versata all'entrata del bilancio statale per essere destinata all'estinzione dell'anticipazione concessa.

Relativamente all'anno 2011, la disposizione prevede poi che i proventi derivanti dalle operazioni di dismissione immobiliari ivi previste siano versati prioritariamente al bilancio dello Stato, unitamente ai proventi realizzati a qualsiasi titolo con riferimento all'intero territorio nazionale con i fondi di cui al comma 2 dell'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per essere riassegnati alla contabilità speciale 1778 Agenzia delle Entrate Fondi di Bilancio, fino a concorrenza dell'importo di 500 milioni di euro utilizzato per l'anno 2010, incrementato dagli interessi legali maturati. La stessa disposizione, qualora i proventi in questione risultino superiori alla predetta somma, dispone inoltre che

le risorse eccedenti siano destinate ad assicurare al Ministero della Difesa le somme occorrenti per le attività di riallocazione delle funzioni svolte negli immobili alienati, nonché, per la parte rimanente, ad essere versate al bilancio statale per essere destinate al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

Le modifiche ai commi 14-quater, al comma 15 e al comma 17 dell'articolo 14 del decreto legge n. 78/2010, invece, non determinano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, in quanto sostanzialmente volte a prevedere che il gettito derivante dall'istituzione dell'addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti di Roma fino ad un massimo di un euro per passeggero e dall'incremento dell'addizionale comunale all'Irpef fino al limite massimo dello 0,4 per cento, finalizzato al conseguimento della somma di 200 milioni di euro annui necessaria per il sostegno da parte di Roma capitale degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro approvato con D.P.C.M. 5 dicembre 2008, sia versato direttamente a Roma Capitale, che provvederà al versamento della somma in questione all'entrata del bilancio dello Stato, indipendentemente dall'andamento del gettito delle due addizionali in questione.

Parimenti, risultano neutrali per la finanza pubblica le modifiche agli articoli 307 e 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, atteso che l'attribuzione dei proventi monetari ivi prevista dovrà necessariamente essere subordinata alla previa verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita.

Attraverso l'introduzione del comma 13-ter all'interno dell'art. 14 del decreto legge n. 78/2010, si fissano le modalità di copertura delle spese di funzionamento della Gestione Commissariale, ivi compreso il compenso per il Commissario straordinario. Viene in particolare previsto che il trattamento retributivo del Commissario sia finanziato attraverso corrispondente riduzione delle risorse destinabili a nuove assunzioni da parte del Comune di Roma. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

### **Commi da 13 a 16: Partecipazione dell'Italia all'incremento delle risorse del FMI per fronteggiare la crisi finanziaria e per l'assistenza finanziaria a favore dei Paesi più poveri**

Con tale disposizione si autorizza la Banca d'Italia a concedere prestiti al Fondo monetario internazionale (FMI) e si accorda la garanzia dello Stato per il rimborso dei capitali e degli interessi, nonché per la copertura di ogni eventuale rischio di cambio relativamente alle seguenti operazioni finanziarie:

- 1) operazioni effettuate in favore del FMI per fronteggiare la crisi finanziaria;
- 2) assistenza finanziaria concessionale a favore dei Paesi più poveri.

In relazione al punto 1) il prestito da garantire per fronteggiare la crisi finanziaria è pari a un ammontare entro il limite massimo di 13,53 miliardi di euro, di cui 8,11 miliardi da versare secondo le modalità stabilite nell'accordo di prestito che verrà stipulato tra Banca d'Italia e Fondo monetario, approvato nella sua bozza definitiva dal Consiglio di amministrazione del Fondo in data 27 ottobre 2009 (Allegato ). Con riferimento al punto 2) il prestito da garantire è pari a 800 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP). Il controvalore di 1 DSP, all'epoca della redazione del disegno di legge, risulta pari a circa 1,063.460 euro, il valore complessivo in euro ammonterebbe a 850 milioni. Trattandosi, tuttavia, di valori soggetti ad oscillazioni, in quanto legati all'andamento di un paniere di valute, non si è ritenuto opportuno precisare nel testo del disegno di legge il corrispondente valore del prestito.

In aggiunta ai prestiti erogati dalla Banca d'Italia e, quindi, senza alcun impatto sul bilancio dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere un sussidio per un ammontare pari a 22,1 milioni di DSP. Per il sussidio saranno utilizzate le risorse già a disposizione presso il FMI come residui dei contributi già erogati dall'Italia per sussidi finanziari ai Paesi a basso reddito, sulla base dell'articolo 2 della legge 5 luglio 1990, n. 173 concernente «Partecipazione dell'Italia all'ESAF del Fondo monetario internazionale (FMI) e contributo all'alleviamento degli arretrati di pagamento dovuti dai Paesi

in via di sviluppo al FMI e alla Banca mondiale» e, pertanto, non ci sarà nessun esborso di risorse nuove a carico del bilancio dello Stato.

La garanzia dello Stato a favore della Banca d'Italia si riferisce ad ogni possibile rischio connesso al rimborso del capitale e degli interessi maturati, nonché al tasso di cambio. A tale copertura si provvede ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 e corrispondenti per gli anni successivi. Tale modalità non individua un tetto di spesa, attesa l'imponderabilità dell'evento prospettato nella norma, ma si limita al ricordo eventuale delle risorse disponibili nell'ambito dello stanziamento del predetto fondo.

#### **comma 17: Interventi per la salvaguardia dell'euro**

Il decreto legge 78 del 2010 ha previsto la partecipazione dell'Italia ai meccanismi di salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Gli accordi intervenuti successivamente in sede comunitaria sulle concrete modalità di funzionamento delle garanzie accordate dall'Italia sulle emissioni prevedono tempi piuttosto brevi. Si rende quindi necessario, al fine di permettere la corretta e tempestiva operatività ricorrere alla procedura già prevista ai sensi del decreto legge 67 del 2010 (prestiti alla Grecia). Tale procedura ha consentito l'immediata erogazione dei suddetti prestiti mediante ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, è successivamente avvenuta a valere sul netto ricavo dei titoli di Stato emessi a tal fine.

Si rende pertanto necessario estendere la suddetta procedura d'urgenza, già attivata in occasione del prestito Greco, anche negli eventuali casi venga attivata la garanzia dello Stato Italiano sugli interventi di medesima natura dell'EFSF, previsti dall'articolo 17 del dl 78/2010, anche al fine di evitare che l'annuncio di specifiche emissioni di titoli per fronteggiare interventi di salvaguardia dell'euro diventi esso stesso occasione di pressioni speculative sui mercati

#### **comma 18: Differimento approvazione bilanci e convenzioni Agenzie fiscali**

La disposizione prevede il differimento, al 30 giugno, dei termini di approvazione dei bilanci e delle convenzioni delle Agenzie fiscali e dei termini per l'adozione dei relativi atti presupposti.

Si tratta di una disposizione che non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### ***comma 19: Proroga di termini in materia di esercizi pubblici che forniscono l'accesso ad Internet in via principale***

Il comma è volto a prorogare, fino al 31 dicembre 2011 ed esclusivamente per gli internet point e cioè per gli esercizi pubblici che forniscono l'accesso ad Internet in via principale, l'obbligo della preventiva richiesta della licenza al Questore. Conseguentemente non è richiesta la licenza per tutte quelle attività che mettono a disposizione il collegamento ad Internet quale servizio accessorio. Restano fermi negli Internet point i controlli di polizia previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S) e le disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche. Considerata che la proroga è limitata alla licenza del Questore per l'apertura degli Internet point, vengono, quindi, abrogate le disposizioni per l'identificazione degli utenti, il monitoraggio delle operazioni e l'archiviazione dei dati-

La disposizione non reca oneri a carico della finanza pubblica.

### **Articolo 3**

#### ***(Copertura finanziaria)***

La norma indica le modalità di copertura dei complessivi oneri derivanti dall'articolo 2, commi 1, 2, 4, 5 e 6, pari a 93 milioni di euro per l'anno 2010, 264,1 milioni di euro per l'anno 2011 e 24 milioni di euro per l'anno 2012.

A tal fine, la suddetta copertura in termini di saldo netto è prevista, rispettivamente:

- quanto a 93 milioni per l'anno 2010, mediante corrispondente versamento all'entrata, di una quota delle risorse iscritte presso la contabilità speciale 1778;
- quanto a euro 50 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
- quanto a euro 73 milioni per l'anno 2011 mediante versamento all'entrata di disponibilità dei conti di tesoreria accesi per gli interventi del Fondo per la finanza d'impresa;
- quanto ad euro 50 milioni per l'anno 2011 e a 24 milioni di euro per l'anno 2012, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- quanto a euro 83 milioni per l'anno 2011, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata e riassegnabili nel 2010, che sono destinate ad apposito fondo, da mantenere in bilancio nel conto dei residui, per essere destinate nel 2011 al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- quanto a 8,1 milioni di euro per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

In ordine ai suddetti oneri e alle relative modalità di copertura, si rappresenta che per taluni di essi non derivano effetti equivalenti su tutti i saldi di finanza pubblica.

In particolare, circa le coperture, dal versamento all'entrata delle citate giacenze di tesoreria non viene prudenzialmente ascrivito alcun effetto in termini di fabbisogno ed indebitamento.

Ciò in quanto - a prescindere dall'effettivo tiraggio delle relative risorse - trattasi di operazioni finanziarie, che presentano in parte caratteristiche di rotatività (Fondo per la finanza d'impresa), ovvero derivano da minori fabbisogni per rimborsi di imposte erogati dall'Agenzia delle entrate.

Per quanto riguarda la copertura, pari ad euro 83.000.000, mediante utilizzo di una quota delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnabili alla spesa nel 2010 in applicazione di specifiche norme (per le quali vengono meno le originarie finalità di spesa) di cui all'allegato 1, i relativi effetti in termini di indebitamento netto sono stati considerati prudenzialmente nell'ordine di 40 milioni di euro.

Per la valutazione di tali effetti si riporta di seguito la tabella che indica gli utilizzi delle somme riassegnabili nel 2010.

<i>Copertura 5 per mille 2011 - utilizzi somme riassegnabili nel 2010</i>
---

Norma di riassegnazione	Importo riassegnabile nel 2010 utilizzato a copertura	importi riassegnabili con dm 2010	periodo versamenti affluiti all'entrata (dati quietanze)	c/k
Articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (brevetti)				
	65.000.000	16.097.750	primi 10 mesi 2010	k
		21.165.390	primi 10 mesi 2010	k
		28.109.670	primi 10 mesi 2010	k
Articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (sanzioni Antitrust)				
	9.000.000	3.023.221	primi 10 mesi 2010	c
		4.451.997	primi 10 mesi 2010	c
		1.897.633	primi 10 mesi 2010	c
Articolo 3, comma 5, secondo periodo, della legge 24 aprile 1990, n. 100 (utili Simest)				
	4.800.000	4.813.043	primi 10 mesi 2010	k
Articolo 11-bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (sanzioni Autorità energia e gas)				
	4.200.000	3.104.881	ultimo bimestre 2009	c
		1.095.704	primi 10 mesi 2010	c
Totale	83.000.000	83.759.289		
di cui parte corrente		13.573.436		
di cui conto capitale		70.185.853		

Per quanto riguarda la copertura degli oneri per i previsti interventi per gli sportelli unici per l'immigrazione, di cui all'articolo 2, comma 5, tenuto conto che tali oneri sono destinati a rinnovi temporanei di preesistenti contratti di lavoro, occorre scomputare dall'ammontare lordo degli emolumenti i corrispondenti effetti indotti (aliquote contributive Inpdap a carico del datore di lavoro, Irap, contributi a carico del dipendente ed aliquota IRPEF media) ai fini degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto

Conseguentemente, in via prudenziale tali effetti sono stati valutati in circa 10 milioni di euro.

Tenuto conto dei predetti effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, al fine di assicurare la completa compensazione, si provvede:

- quanto a 93 milioni di euro per l'anno 2010, mediante accantonamento lineare delle disponibilità di bilancio esistenti sui consumi intermedi, che costituiscono economia di bilancio al termine dell'esercizio. Al fine di garantire la necessaria flessibilità gestionale alle amministrazioni interessate, possono essere disposte variazioni degli accantonamenti in questione, con invarianza degli effetti

sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche interessando diverse categorie di spesa, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

- mediante corrispondente utilizzo, per euro 107 milioni per l'anno 2011, del fondo per la compensazione degli effetti derivanti dall'attualizzazione dei contributi pluriennali, che presenta la necessaria disponibilità, tenuto anche conto di quanto previsto dalla legge 13 dicembre 2010, n. 221 (legge di bilancio 2011), che ha incrementato la dotazione del fondo di cui al cap. 7593 dell'importo di 1.000 milioni di euro per gli anni 2011, 2012 e 2013.